

## COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI – DEDUCIBILITA'

I compensi erogati da una società di capitali ai suoi amministratori sono deducibili dal reddito d'impresa se sono stati **preventivamente e specificatamente deliberati** dall'assemblea dei soci. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Alessandria, con la sentenza n. 86/5/11 del 23 novembre 2011.

L'articolo 95, comma 5, del TUIR dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. **La Cassazione, in proposito, ha affermato, rifacendosi ai principi civilistici, che l'attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell'assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio** (Cass. SS.UU. 21933/2008).

I fatti di causa della pronuncia attengono proprio a una piccola srl che aveva regolarmente dedotto i compensi erogati all'amministratore, ma deliberati implicitamente soltanto dopo, con l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Amministrazione finanziaria, allora, aveva recuperato a tassazione l'ammontare corrispondente a tali compensi, ritenendoli in deducibili per violazione del principio generale di inerenza delle componenti di reddito di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

La società impugnava l'avviso di accertamento, ma i giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di legittimità, confermavano la ripresa del Fisco, stabilendo che non era sufficiente che i compensi fossero stati ratificati in sede di approvazione del bilancio, **essendo necessario, invece, ai fini della deducibilità, la specificata deliberazione sul punto prima dell'erogazione degli emolumenti**.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, al fine di non incorrere in possibili contestazioni del fisco circa la deducibilità dei compensi amministrativi, è opportuno che:

- venga sempre posta in essere una **specificata delibera** con cui siano determinati gli emolumenti in oggetto, non essendo sufficiente che tale statuizione emerga implicitamente dall'approvazione del bilancio;
- la delibera relativa ai compensi amministrativi deve essere **preventiva all'erogazione** degli stessi, ma non è necessario che ve ne sia una specifica per ogni anno, ben potendo l'assemblea disporre l'entità degli emolumenti per più annualità successive.

Busto Arsizio, 30 novembre 2011